
ALLEGATO A DGR nr. 2105 del 23 dicembre 2016

ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA REGIONE DEL VENETO UFFICIO DI BRUXELLES E GLI ENTI STRUMENTALI PER ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEI

	L'anno, il giorno del mese di
	TRA
	Il Sig. Marco Paolo Mantile nato a Huttwil (Svizzera) il 18 giugno 1967, residente a Roma in via Budrio n. 43, domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore dell'Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato, ai sensi della L.R. n. 54 del 31.12.2012
	E
	il Sig. Tiziano Barone, nato a Verona il 05 maggio 1958, residente a Padova, in via Rizzetto 2/A, domiciliato per la carica in Mestre – Venezia via Cà Marcello n. 67/b, il quale interviene al presente atto in nome e per conto di Veneto Lavoro con sede in Mestre-Venezia codice fiscale 03180130274, nella sua qualità di Direttore;
	E
	il Sig, nato a il, residente a, in, domiciliato per la carica in, il quale interviene al presente atto in nome e per conto di con sede in codice fiscale, nella sua qualità di;
PREMESSO CHE	
	La Regione del Veneto, attraverso apposita Delibera della Giunta regionale n. 885 del 14/06/2016, ha approvato e definito un'ampia collaborazione con Veneto Lavoro per lo sviluppo di attività congiunte, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi attribuiti alla Sede di Bruxelles della Regione Veneto.
	La Regione del Veneto ha approvato la DGR n. 965 del 6 dicembre 2016 con cui la Giunta regionale ha inteso potenziare il ruolo della U.O. Rapporti UE e Stato - Sede di Bruxelles, di <i>front office</i> verso le istituzioni UE e di volano per gli attori regionali che intendano partecipare ai programmi europei, avviando sinergie con gli Enti strumentali della Regione,



soprattutto quelli già attivi nell'europrogettazione.





Il Programma generale delle Attività, previsto dalla DGR n. 885/2016 e definito da Veneto Lavoro, è stato approvato dalla Regione del Veneto e trasmesso con Nota del Direttore dell'Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato n. 287913 di prot. del 26 luglio 2016.

CONSIDERATO CHE

La DGR n. 885/16 auspica e definisce strategica la collaborazione con Veneto Lavoro e con altri Enti strumentali della Regione del Veneto, al fine di sviluppare sinergie nei molteplici settori tematici sottesi ai diversi programmi europei.

Le parti dichiarano la loro volontà di collaborazione per concorrere al raggiungimento degli obiettivi della DGR n. 885/16, attraverso le seguenti azioni prioritarie:

- a) sviluppare la conoscenza dei principali meccanismi di finanziamento dell'Unione Europea e delle principali opportunità per il territorio regionale;
- b) partecipare al processo di formazione delle politiche europee, ricercando i contatti più rilevanti tra le Istituzioni, utilizzando le reti europee per concorrere all'attività di *lobbying*;
- c) rafforzare l'attività di europrogettazione in tutte le sue fasi;
- d) garantire una informazione efficace e di qualità nei confronti degli attori del territorio veneto sulle politiche e le opportunità finanziarie europee, offrendo agli stessi tutta la gamma dei servizi offerti dalla Sede di Bruxelles.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Ambiti di collaborazione

Le parti si impegnano reciprocamente a collaborare nei seguenti ambiti:

- a) partecipazione al processo di definizione delle politiche europee;
- b) europrogettazione;
- c) sistema informativo bi-direzionale con gli attori territoriali;
- d) servizi della Sede di Bruxelles agli attori territoriali.

Art. 2: Modalità di cooperazione

La cooperazione si esplica nelle seguenti modalità:

- a) partecipazione alle Reti europee e attività di *lobbying* in fase di definizione delle politiche europee;
- b) organizzazione di incontri con referenti delle istituzioni UE o altri soggetti rilevanti per i programmi europei (su programmi, bandi, proposte progettuali...);
- c) condivisione di informazioni nei settori di competenza;
- d) identificazione di "desk" specialistici e per ciascuno di essi individuare uno o più referenti tecnici;
- e) organizzazione di momenti formativi ed informativi con gli *stakeholder* territoriali;
- f) sviluppo di progettualità congiunte;





- g) implementazione dell'attività di monitoraggio dei progetti europei presentati da soggetti veneti sui Programmi a Gestione Diretta, con analisi comparativa rispetto ad altre Regioni europee;
- h) sviluppo dell'Helpdesk europrogettazione;
- i) ampliamento della gamma e della qualità dei servizi offerti dalla sede di Bruxelles ai soggetti del territorio, senza oneri finanziari aggiuntivi (es. sala riunioni, partecipazione a *meeting* ed eventi a Bruxelles, strumenti di comunicazione etc).

Art.3 Coordinamento e attuazione

Le parti, per assicurare la cooperazione oggetto del presente accordo definiscono una struttura snella di coordinamento definita Cabina di regia, composta dal direttori delle parti ed i referenti operativi da essi eventualmente individuati.

Alla Cabina di Regia potranno partecipare, qualora richiesto, rappresentanti della Regione del Veneto o i collaboratori della Sede di Bruxelles.

Il Referente del coordinamento per Veneto Lavoro è mentre per XXXX è

Art. 4 Oneri

La realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico delle parti, ma rientra nell'ambito delle rispettive attività istituzionali. La partecipazione congiunta a progetti europei ed il conseguente finanziamento dei progetti approvati, consentirà alle parti di poter disporre di risorse aggiuntive da destinare per incrementare il personale in staff ovvero per l'organizzazione di meeting e workshop sempre relativi agli stessi progetti europei.

Art. 5 Durata

La durata del presente Accordo è di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti con atto scritto.

Art. 6 Variazioni e revoca

Il presente accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento, previo consenso scritto delle parti.

Le parti si riservano la facoltà di revocare in qualunque momento il presente Accordo, qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle stesse, queste ritengano non più conforme al pubblico interesse la realizzazione delle attività, dandone congruo preavviso.

Art. 7 Clausola finale

Le parti dichiarano di aver letto il presente Accordo composto da 7 articoli e di accettarne i termini e le condizioni.

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.





Veneto Lavoro

U.O. Rapporti UE e Stato – Sede di Bruxelles

Ente

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX



